

Convenzione Di Tirocinio Di Formazione Ed Orientamento
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

Al fine di regolamentare i tirocini pratici degli allievi

TRA

L'Istituto Strategico - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Strategica della IIRIS FORM SRL Sede di Roma- Viale dell'Oceano Atlantico 13 P. IVA 16428401000, in seguito indicata "Scuola" nella persona del suo Rappresentante Legale Dott.ssa Francesca Mastrantonio,

E

La ASL n. 2 Gallura, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante" e/o ASL con sede legale in Via Bazzoni Sircana 2 – 2 A 07026 Olbia, C.F. e P.IVA 02891650901, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

PREMESSO CHE

La Legge 18.02.1989 n. 56 "*Ordinamento della professione di psicologo*" fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica; l'art. 3 della suddetta legge stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica:

- le scuole di psicoterapia abilitate sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che ai sensi degli art. 2 e 8 del Regolamento Ministeriale n. 509/1998, "*Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia (art. 17 comma 96 della legge n.127/97)*":

1. gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia devono effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue in strutture o servizi pubblici o privati accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Sistema Sanitario Nazionale);

2. il suddetto tirocinio pratico ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- l'O.M. 10/12/2004 e la Circolare Miur, prot. n. 2563 del 29/05/2008, prevedono che nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dal Regolamento Ministeriale n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo di allievi della Scuola che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

La scuola è riconosciuta per la formazione in psicoterapia: con Decreto Ministeriale per la sede di Roma prot. N° 3308 del 06/12/2016.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

- Tra il Soggetto Ospitante e la Scuola è concordata la stipula della presente convenzione il cui oggetto è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia. A questo proposito, il Soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

- Il Soggetto Ospitante garantisce che nelle proprie strutture si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e all'interno dei Servizi operano psicologi psicoterapeuti o medici psicoterapeuti che possono svolgere il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola.

- Scopo del tirocinio è offrire al tirocinante la possibilità di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento.

Art. 2 - Numero di tirocinanti

- Nell'ambito di tale collaborazione il Soggetto Ospitante accoglie per ogni anno formativo un numero di allievi della Scuola pari a 3 per un totale di 150 ore annue ciascuno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi del Soggetto Ospitante.

Art. 3 – Titoli specializzandi

- Alle attività di tirocinio di cui all'art. 1, possono partecipare gli specializzandi -esclusivamente laureati in Medicina o Psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni- iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 4 – Specifiche della Collaborazione

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D), della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro;

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, le attività saranno svolte con la supervisione di un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto Promotore, in veste di Responsabile Didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta (Psicologo, Psichiatra e/o Neuropsichiatra infantile) designato dal Soggetto Ospitante, in veste di responsabile dell'Ente.

- La Scuola s'impegna a inviare apposito un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. Il nominativo del tirocinante;
- b. I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- c. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. Le strutture dall'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 5 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste;
- rispettare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

Art. 6 - Obblighi assicurativi

- La Scuola provvede ad assicurare i tirocinanti presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (Società Reale Mutua di Assicurazioni).

- In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante s'impegna a segnalare prontamente l'evento alla Scuola, che si impegna a sua volta, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi.

- l'invio delle relative polizze assicurative da parte della Scuola alla ASL è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione stessa

- La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori della ASL ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 7 - Rilascio attestazione di frequenza

- Al termine del periodo di tirocinio il Tutor del Soggetto Ospitante, o il Responsabile della struttura presso la quale è stato svolto il tirocinio, s'impegna a firmare e timbrare il libretto del tirocinio dell'allievo che attesterà le date dei giorni di presenza del tirocinante, gli orari e le attività svolte.

Art. 8 – Obblighi in materia di igiene, sicurezza e salute

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 9 – Privacy

In conformità al Regolamento UE 679/2016, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia dichiara di aver preso integrale visione di tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali contenute nella pagina web www.atssardegna.it sezione "privacy". Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art. 10 - Durata della convenzione

- La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione del presente atto e ha durata quadriennale, salvo disdetta da una delle parti, da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 11 - Controversie

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 12 – Registrazione

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n- 64211972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 13 – Sottoscrizione

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura approvazione conferma delle clausole in essa contenute.

Per la ASL n. 2 Gallura
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

Per l'Istituto Strategico
Il Rappresentante Legale,
Dott.ssa Francesca Mastrantonio